



**PROPOSTA**  
**AREA AMMINISTRATIVA**  
**SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI**  
*Ufficio Contratti e Gare*

**Oggetto: Proposta di modifica contrattuale ex art. 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., per variazione della modalità di erogazione delle prestazioni nell'ambito del contratto relativo al "SERVIZIO DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DELL'AVVISO PON SPAO - FONDO NUOVE COMPETENZE 2022 - IN TEMA DI TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA A FAVORE DEI DIPENDENTI IN FORZA ALLA SRR PALERMO AREA METROPOLITANA S.C.p.A." - RDO Nr. 3534080 - CIG: 9782544AAE.**

L'anno duemilaventitre (2023), il giorno 26 del mese di settembre,

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

nella persona del Dr. Giuseppe Licari, giusto incarico di cui alla determinazione presidenziale nr. 259 del 15.09.2023, avanza la seguente proposta.

**Premesso:**

- che con determinazione presidenziale nr. 190 del 29 giugno 2023, cui si rinvia, in esito all'perimento di un'apposita procedura di affidamento ex art. 1, comma 2, lett.ra a) della legge n. 120 del 2020 (come sostituito dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021), esperita mediante RDO nr. 3534080 sul MePA di Consip S.p.A., si è provveduto all'assegnazione del servizio generalizzato in oggetto a favore della ditta QSM S.r.l. con sede legale in Viale Africa nr. 174, Catania 95129, Partita IVA 00685340861, per un importo contrattuale onnicomprensivo e definitivo pari ad **€ 98.031,87 oltre IVA secondo legge;**
- che con successiva determinazione nr. 259 del 15.09.2023, cui altresì si rinvia, stante l'intervenuta realizzazione della condizione sospensiva *ab origine* prevista negli atti di affidamento, che subordinava il perfezionamento contrattuale alla definitiva ammissione al finanziamento del progetto formativo nell'ambito del "FONDO NUOVE COMPETENZE (FNC)" seconda edizione (notificatasi alla SA giusta nota introitata al ns. prot. nr. 5129 del 21.08.2023), si è provveduto, fra l'altro, all'assunzione del correlativo impegno contabile di spesa e alla consequenziale autorizzazione alla stipula del contratto in narrativa posto, oltretutto, che in pari data il fornitore assegnatario aveva già trasmesso tutta la documentazione necessaria alla stipulazione di che trattasi (*rectius*: Cauzione definitiva, Accordo giuridico sul Trattamento dei Dati Personali e Calendarizzazione definitiva dei corsi in appalto);
- che in data 18 settembre u.s, in esecuzione al provvedimento di cui al precedente punto, è stata formalizzata la stipula del contratto *de quo*, mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, facendo ricorso alla piattaforma di e-procurement della PA, nell'ambito del MePA gestito da Consip S.p.A., dando contestuale avvio esecutivo alle prestazioni contrattuali;

**Considerato:**

- che in fase di iniziale presentazione dell'istanza di ammissione al finanziamento in trattazione (Rif. nr. FNC-U-03360\_001 del 16/12/2022), questa SA, nelle more di poter individuare un apposito soggetto attuatore per la realizzazione del progetto formativo sulla base delle norme di cui al Codice dei contratti pubblici *ratione temporis* applicabile, si è frattanto avvalsa del supporto di un intermediario per la presentazione della medesima domanda di accesso all'agevolazione in menzione, unitamente all'inserimento di tutti i dati progettuali interconnessi, nell'ambito della piattaforma telematica dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e, ciò, mediante conferimento di specifica delega ad operare sul predetto portale tematico di ANPAL per conto di questa S.A.;

**Rilevato:**

- che all'atto del caricamento in piattaforma dei dati progettuali *de quibus*, il soggetto all'uopo delegato ha tuttavia commesso un grave errore materiale indicando, contrariamente alle effettive previsioni progettuali, una modalità di erogazione dei corsi in questione sostanzialmente diversa rispetto a quella ad oggetto del progetto formativo originariamente elaborato da questa SA; che, in data 17/11/2022, era già stato peraltro condiviso con le OO,SS di categoria per addivenire al propedeutico accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro conformemente a quanto stabilito dall'art. 88, co. 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, e dai paragrafi 5 e 6 dell'Avviso ANPAL;
- che il predetto errore, precisamente, è consistito nell'aver indicato una modalità di erogazione delle attività formative in forma mista (50% e-learning e 50% aula tradizionale), anziché nella modalità conforme alle previsioni progettuali, ovvero sia FAD sincrona al 100%;

**Fatto presente:**

- che il vizio di cui sopra è stato, di fatto, rilevato da questa SA solo dopo aver frattanto definito il processo di affidamento del servizio in oggetto a favore dell'odierno soggetto attuatore (QSM Srl) il quale, subentrando anche nella gestione della predetta piattaforma al posto del soggetto inizialmente allo scopo incaricato, ha avuto modo di appurare l'anomalia del caso in specie;
- che dopo aver rilevato il predetto vizio questa SA, in stretta sinergia con il soggetto attuatore nel frattempo individuato, ha più volte tentato di rimediare all'errore occorso in fase di presentazione del piano ad ANPAL e, ciò, attraverso ripetute istanze dirette alla medesima Agenzia volte al ripristino della modalità di erogazione del Piano medesimo, conformemente alle originarie previsioni progettuali di cui sopra;
- che ogni tentativo di ristabilire l'originaria modalità erogazione del servizio – peraltro postasi alla base dell'intero processo di affidamento frattanto definitosi – non ha sortito l'effetto auspicato poiché, stante l'intervenuta ammissione con riserva al finanziamento (Rif. ns. prot. 4120 del 3/7/2023), l'ANPAL ha in radice escluso la possibilità di poter apportare modifiche di sorta rispetto al Piano caricato in piattaforma e, quindi, anche la richiesta della SA di modificare le sole percentuali della modalità di erogazione delle prestazioni in menzione;



**Preso atto** che l'errore occorso in fase di presentazione del Piano ha, dunque, ingenerato evidenti ed irreversibili ripercussioni sull'assetto contrattuale frattanto cristallizzato e, ciò, in quanto l'oramai inevitabile necessità di dover svolgere il percorso formativo in modalità mista (50% in FAD e 50% in aula tradizionale) implica, giocoforza, il consequenziale incremento dei costi di esecuzione del servizio in questione, per l'indispensabile approntamento da parte del Fornitore di spese *ab origine* imprevedute ed imprevedibili, concernenti la messa a disposizione di locali idonei all'erogazione dei corsi formativi in aula tradizionale, i relativi costi di trasferta per il personale docente, l'attivazione di uno specifico servizio di tutoraggio fisico in loco (in aggiunta al tutoraggio multimediale in FAD) e quant'altro ulteriormente connesso allo svolgimento delle attività contrattuali in presenza per il 50% del monte ore formativo oggetto d'appalto e del connesso Piano presentato ad ANPAL (*rectius*: 19.800,00 ore);

**Considerato** che al fine di non pregiudicare l'intera realizzazione dell'intervento formativo de quo e, quindi, perdere l'opportunità di accrescimento delle competenze professionali da parte del personale dipendente coinvolto nonché la connessa agevolazione finanziaria già riconosciutaci dall'ANPAL e, conseguentemente, dal Fondo Interprofessionale cui questa SA aderisce (FONSERVIZI), occorre procedere alla modifica del contratto in corso d'esecuzione, onde poter compensare l'oscillazione in aumento dei costi d'esecuzione per l'inderogabile e sopravvenuta necessità di dover applicare una diversa modalità di erogazione dei corsi *de quibus* rispetto a quella ad oggetto della procedura di affidamento all'uopo già espletata (*recte*: 50% e-learning e 50% aula in presenza, anziché la FAD integrale, così come da progetto originario);

**Preso atto** che già a far data dalla definitiva ammissione al finanziamento del progetto de quo (*rectius*: 21.08.2023), stante l'urgenza di avviare tempestivamente il servizio in trattazione, sono intercorse tra le parti apposite intese volte a superare l'anomalia innanzi descritta nell'alveo dell'assetto contrattuale frattanto assegnato, posto che i ripetuti tentativi di risolvere la *vexata quaestio* nell'ambito del FNC erano, intanto, già risultati del tutto vani per la manifesta chiusura tombale da parte di ANPAL (in ultimo giusta ulteriore nota di risposta assunta al ns. prot. nr. 5366 del 5.09.2023);

**Preso atto**, inoltre, che già durante la fase precontrattuale, per le vie brevi, in esito alle superiori intese, si è convenuto di poter compensare l'aumento di spesa per il sopraggiungere della suesposta questione imprevista ed imprevedibile, nei limiti del 10% del valore iniziale del contratto de quo e, quindi, mediante un importo aggiuntivo in aumento pari a complessivi €. 9.803,187;

**Dato atto** che nell'ottica della normativa dettata in materia di contratti pubblici le variazioni contrattuali si collocano nell'ambito della disciplina ad hoc prevista dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii. (*ratione temporis* applicabile) e che, pertanto, è solo nei limiti di tale tassativo contesto applicativo che le modificazioni contrattuali risultano potenzialmente ammissibili;

**Visto e richiamato**, a tal specifico riguardo, l'art. 106, comma 2 del sopra indicato Codice, il quale sancisce che: *"I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto"*

*per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia, la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro...";*

**Rilevato**, in punto di fatto e di diritto, che la modifica all'uopo necessitata:

- si rende indispensabile stante l'impossibilità di disciplinare tale evenienza imprevista e imprevedibile, in via preventiva, al momento della predisposizione dei documenti di affidamento e, ciò, in quanto la medesima necessità sottesa è sorta a causa di un'errore materiale occorso in sede di iniziale presentazione del progetto per mezzo di soggetto delegato, noto alla SA solo dopo aver concluso la procedura di assegnazione del servizio frattanto avviata (29.06.2023) ed aver ricevuto l'ammissione con riserva al finanziamento connesso all'intervento appaltato (03.07.2023), con consequenziale immutabilità del Piano così approvato da parte dell'Ente concedente la predetta agevolazione (ANPAL);
- è strettamente funzionale ed indispensabile all'integrale e corretta realizzazione del servizio globalmente affidato e, conseguentemente, all'ottenimento dell'agevolazione finanziaria riconosciutaci da parte dei soggetti competenti;
- che la stessa non altera minimamente la natura generale del correlativo contratto essendo, di fatto, specificamente circoscritta alla parziale variazione della sola modalità di erogazione del servizio *de quo* (*rectius*: in modalità mista - 50% e-learning e 50% aula tradizionale - piuttosto che in modalità e-learning al 100%, così come originariamente previsto dalle norme capitolari);
- rientra ampiamente nei limiti quantitativi di cui all'art. 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016, integrando pienamente le testé richiamate previsioni normative, che consentono modifiche di dettaglio che non incidono sull'oggetto e sulle condizioni della prestazione e la cui ammissibilità è già stata oggetto di valutazione da parte del legislatore;
- esclude, pacificamente, l'avversata ipotesi di ogni illegittimo tentativo di elusione degli obblighi discendenti dal rispetto delle procedure ad evidenza pubblica attraverso l'artificioso frazionamento del contenuto delle prestazioni e ciò, in quanto, ad ogni modo, ancorché il vizio fosse stato rilevato già al momento della predisposizione dei documenti di affidamento, il sistema di scelta del contraente all'uopo adottato (affidamento diretto previa consultazione di preventivi) non avrebbe comunque risentito di tale variazione, posto che pur considerato il correlativo valore in aumento, l'importo globale dell'appalto non avrebbe mai superato la soglia di cui all'art. 1, comma 2, lett.ra a) della legge n. 120 del 2020 (*come sostituito dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021*), che allo stato degli atti consentiva (per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) di ricorrere a tale modalità di scelta del contraente fino ad importi ben superiori (*recte*: 139.000 euro oltre IVA) rispetto a quello risultante dalla relativa sommatoria (cioé: € 107.835,057 IVA esclusa);
- non introduce oltretutto condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi da quello inizialmente selezionato o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;



**Ritenuto**, quindi, di poter far ricorso alla suesposta modifica contrattuale in corso di esecuzione del contratto in oggetto, in quanto pienamente in linea con il dettato normativo all'uopo applicabile ed assolutamente indispensabile al fine di non pregiudicare l'intera realizzazione dell'intervento formativo de quo e, quindi, perdere l'opportunità di accrescimento delle competenze professionali da parte del personale dipendente all'uopo coinvolto nonché la connessa agevolazione finanziaria già riconosciutaci dagli Enti concedenti (ANPAL e FONSERVIZI);

**Rilevato**, alla stregua dell'art. 106, comma 14, del D.lgs. 50/2016, che per mere estensioni contrattuali non superiori ad entrambe le soglie di cui al comma 2 del medesimo articolo, non occorre procedere agli adempimenti informativi di cui al predetto comma 14, né tanto meno alla generazione di un nuovo codice identificativo di gara (CIG), atteso che le modiche entro tali limiti rientrano nella naturale elasticità propria dei contratti di appalto, trattandosi di variazioni incondizionate e considerate, *ope legis*, come non significative;

**Dato atto**, tuttavia, che a mente dell'art. 106, comma 8, del D.lgs. 50/2016, per questa tipologia di modifica contrattuale restano comunque fermi i meri obblighi pubblicitari, ovvero la comunicazione all'ANAC, entro 30 giorni dal loro perfezionamento, attraverso l'utilizzo del sistema SIMOG della predetta Autorità;

**Vista e richiamata** la precedente determinazione presidenziale nr. 259 del 15.09.2023, attraverso la quale è stato, peraltro, già assunto lo specifico impegno di spesa per far fronte alle obbligazioni discendenti dall'appalto in oggetto, anche in considerazione dell'importo aggiuntivo per apportare la successiva modifica contrattuale in corso d'esecuzione di che trattasi;

**Ravvisata**, in virtù della sopra richiamata determinazione presidenziale nr. 259 del 15.09.2023, la propria specifica competenza in merito alla presentazione di siffatta proposta, in quanto per mezzo dell'anzidetto provvedimento si è provveduto, fra l'altro, alla contestuale nomina dello scrivente dipendente quale Responsabile unico del procedimento in trattazione, in temporanea sostituzione della Dr.ssa Patrizia Musumeci, che subentrerà automaticamente nella titolarità dell'originario incarico a conclusione dell'attuale status di impedimento, con immediata cessazione della sostituzione nel frattempo disposta;

**Ritenuto** che l'adozione del provvedimento quivi proposto rientra nell'ambito dei poteri di ordinaria amministrazione dell'ente procedente, implicanti capacità di spesa dell'organo competente;

**Ravvisata**, pertanto, la specifica competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione in merito all'adozione del provvedimento di cui alla presente proposta, stante la delega di cui alla deliberazione del CdA nr. 9 dell'1.10.2021;

**Viste** le disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 18.04.2016, n. 50 "*Codice dei Contratti Pubblici*" e sue ss.mm.ii. ed, in particolare, l'art. 106 che reca la disciplina in ordine alla "*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*";

Visto l'art. 226, comma 2, del D.lgs. 36/2023 ("Nuovo Codice dei Contratti Pubblici"), il quale sancisce che: *"A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data";*

Viste le disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e sue ss.mm.ii., recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

Viste le disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013 e sue ss.mm.ii., in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni;

Viste le disposizioni di cui alla Legge 241/1990 e sue ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto e l'atto costitutivo della S.A. - "SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A.";

Dato atto che la presente proposta di determinazione concernente l'oggetto, assorbe parere favorevole espresso in ordine alla regolarità giuridico-amministrativo del provvedimento sottoposto all'adozione e, ciò, ferma restando l'intervenuta apposizione del visto di autorizzazione a procedere da parte del Dirigente dell'Area competente;

Dato atto, in definitiva, che non sussistono in capo al sottoscritto proponente situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 ed ex art. 42 del D.lgs. 50/2016, né gravi ragioni di convenienza che implicino un generale dovere d'astensione dall'esercizio delle funzioni riconducibili all'adozione del provvedimento oggetto della presente proposta;

Per tutti i presupposti di fatto e di diritto innanzi esposti,

#### PROPONE:

*al Presidente del C.d.A., di determinarsi in ordine ai seguenti punti:*

1. di considerare la presente proposta quale parte integrante e sostanziale del prospettato provvedimento di modifica contrattuale e, per effetto di ciò, di approvarla integralmente, facendola propria ad ogni effetto di legge e di regolamento vigente ed all'uopo applicabile;



2. **di disporre**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm. ed ii., la modifica del contratto di correlativo riferimento, per un valore onnicomprensivo in aumento rispetto al valore iniziale (€ 98.031,87 oltre IVA) pari all'importo di € 9.803,187 (IVA esclusa), a fronte della sopravvenuta, imprevedibile esigenza di dover inevitabilmente variare la modalità di erogazione del servizio in discussione rispetto alle originarie condizioni contrattuali oggetto della procedura di affidamento determinando, di conseguenza, lo svolgimento delle attività formative in modalità mista - 50% e-learning e 50% aula tradizionale – piuttosto che in modalità e-learning al 100%, così come originariamente previsto dalle correlative norme capitolari;
3. **di imputare** l'anzidetta spesa integrativa a valere sulla competenza del bilancio dell'esercizio finanziario corrente, voce contabile "*Conto 07020042 - Costi per formazione personale*", giusto impegno di spesa già assunto, registrato e prenotato con precedente determinazione presidenziale nr. 259 del 15.09.2023, cui si rinvia;
4. **di dare atto** che l'importo complessivo dell'appalto, inclusivo del valore aggiuntivo in aumento discendente dall'approvazione della presente proposta di modifica, ammonterà ad onnicomprensivi € 107.835,057 oltre IVA secondo legge;
5. **di dare atto** che la modifica quivi proposta osserva tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm. ed ii., sia per limite di valore che per presupposti tipici di ammissibilità;
6. **di dare atto** che per mere variazioni contrattuali non superiori ad entrambe le soglie di cui all'art. 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016, non occorre procedere alla generazione di un nuovo CIG né tanto meno alle comunicazioni di cui al comma 14 del medesimo articolo;
7. **di dare atto**, altresì, che a mente dell'art. 106, comma 8, del D.lgs. 50/2016, per questa tipologia di modifica contrattuale restano comunque fermi i meri obblighi pubblicitari, ovvero la comunicazione all'ANAC, entro 30 giorni dal correlativo perfezionamento, attraverso il sistema SIMOG della predetta Autorità;
8. **di autorizzare**, pertanto, il perfezionamento della modifica in parola, demandando al proponente Ufficio il compimento di ogni ulteriore e successivo adempimento di propria competenza, connesso e consequenziale per la regolare attuazione della modificazione contrattuale in trattazione;
9. **di evidenziare** che il corrispettivo aggiuntivo una-tantum dovuto al Fornitore a fronte della variazione de qua verrà corrisposto, a norma delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 e sue ss.mm.ii., in concomitanza ed in rapporto alle condizioni di pagamento contrattualmente già convenute;
10. **di precisare** che tutte le particolari condizioni contrattuali contenutesi nel correlativo Capitolato prestazionale, saranno interpretate ed applicate in conformità alla sopraggiunta modifica della modalità di erogazione delle attività formative;
11. **di dare atto** che le discendenti transazioni finanziarie verranno imputate a valere sull'impegno complessivo di spesa già assunto, registrato e prenotato giusta precedente determinazione presidenziale nr. 259 del 15.09.2023 - C.I.G. 9782544AAE – cui si rinvia;
12. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, compresa la determinazione derivante dall'approvazione della presente proposta, saranno tempestivamente pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente ([www.srrpalermo.it](http://www.srrpalermo.it)), nell'apposita sezione all'uopo dedicata dell'Area "*Amministrazione Trasparente*", in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1 della legge 190/2012 e sue ss.mm.ii. ("*Legge Anticorruzione*"), con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013 e sue ss.mm.ii;

**ED A TAL FINE, DISPONE:**

13. **di notificare** copia del medesimo atto al Dirigente dell'Area Amministrativa, affinché quest'ultimo, nell'ambito delle proprie funzioni, apponga in calce alla presente il visto di regolarità in linea gerarchica e disponga ogni adempimento di rito per la sottoposizione della proposta in questione al destinatario Presidente del C.d.A.;
14. **di introitare** siffatto atto nel registro delle proposte afferenti all'Area Amministrativa, tenuto presso l'ufficio del protocollo cui la presente viene inoltre indirizzata, per l'esecuzione delle relative attività di registrazione e smistamento.

*Visto si autorizza:*

**Il Dirigente dell'Area Amministrativa**

P. Roberto Li Causi



**Il RUP**

Giuseppe Licari

